



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 136 – 23 GIUGNO 2022**

Riunione del giorno 22 giugno 2022

**76.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Sig. Francesco PETROSINO**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*Sig **Francesco PETROSINO** per aver riportato frasi lesive ed offensive inviate mediante social network al sodalizio Asd Geda volley Trani a seguito dell'avvenuta notifica al citato atleta del procedimento disciplinare a suo carico con udienza dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale per p.v. 14.3.2022 violando le seguenti disposizioni federali: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera f).*

**OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dall' esposto inviato dal Presidente della Asd Geda Volley Trani con il quale si lamentava che l'atleta incolpato aveva, tramite social network, veicolato frasi lesive ed offensive nei confronti del sodalizio esponente.

A seguito dell'attività di indagine svolte ed acquisita la documentazione inviata dal sodalizio la Procura Federale deferiva il Petrosino dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza- con udienza alla data odierna.

In tale sede, compariva il sostituto Procuratore Federale, avv. Andrea Gentile il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su



richiesta delle parti presentata dall'incolpato, individuando la sanzione della sospensione per mesi due.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto sanziona il tesserato Francesco Petrosino con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 22 Giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 giugno 2022